

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 74

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà', per la coesione e per il contrasto al disagio sociale).  
(GU n.5 del 1-2-2014)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Toscana - n. 61 del 20 dicembre 2013)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:  
(Omissis).

#### Art. 1

Modifiche all'art. 4 della l.r. 45/2013

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà', per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), la parola: "permanente" e' soppressa.

#### Art. 2

Modifiche all'art. 6 della l.r. 45/2013

1. Al comma 4 dell'art. 6 della l.r. 45/2013 le parole: "aggiornata all'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF" sono sostituite dalle seguenti: "in corso di validità".

#### Art. 3

Modifiche all'art. 7 della l.r. 45/2013

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 7 della l.r. 45/2013 sono aggiunte le parole: "Confluiscono nel medesimo fondo le risorse provenienti da soggetti terzi per effetto di donazioni finanziarie volte a potenziare la misura di sostegno di cui al presente articolo.".

#### Art. 4

#### Decorrenza dell'efficacia

1. Le modifiche di cui all'art. 1 e 2 sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 45/2013.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 dicembre 2013

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2013.  
(Omissis).